



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" - DOGLIANI

Via Ghigliano, 38 - 12063 DOGLIANI (CN)

tel. 0173 70253 fax 0173 70212

e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.edu.it

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON SPECIALISTI, ESPERTI/TUTOR INTERNI ED ESTERNI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14/4 del 12/10/2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** Il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 (di seguito D.I. n. 129/2018) "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO** l'art. 43 comma 3 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- VISTO** in particolare l'art. 44 comma 4 del D.I. n. 129/2018, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto;
- VISTO** l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- VISTO** l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- VISTO** l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** in particolare l'art. 7 comma 6 e comma 6 bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n. 101 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n° 326 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione (verso i dipendenti della Scuola)";
- VISTA** la Circolare 21/12/2006 n. 5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;
- VISTO** la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTO** il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009);
- VISTO** in particolare l'art. 35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;
- VISTO** in particolare l'art. 57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31/12/2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo" e n. 6 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31/12/2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo";

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON e la successiva "errata-corrige" Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017;

TENUTO CONTO di quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/2008 - "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro" e in particolare degli articoli 18 comma 1 lettera g), 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi altra attività che tale decreto pone a carico del medico competente in attuazione e «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali e prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

CONSIDERATO che tali incarichi comportano prestazioni professionali di natura specialistica, altamente qualificata ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico e dovranno essere svolti in piena autonomia e indipendenza;

APPROVA

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità e i criteri per il conferimento ad esperti interni/esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

Per esigenze cui non possa far fronte con personale interno in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed in servizio;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.

Pertanto l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'esperto. Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente dall'interessato.

È fatto divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'Amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Art. 4 - Requisiti culturali e professionali degli esperti

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, ma anche interni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria. Pertanto è necessario valutare:

- a) Titoli di studio.
- b) Curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - esperienze metodologiche/didattiche;
 - attività di libera professione nel settore;
 - corsi di aggiornamento.
- c) Pubblicazioni e altri titoli.
- d) Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, anche privilegiando quelle positivamente concluse nella stessa Istituzione Scolastica.

Tuttavia si prescinde dalla laurea quando il candidato:

- a) appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi (ad esempio un promotore finanziario che sia chiamato a spiegare l'importanza della pensione complementare o le caratteristiche dei mercati);
- b) Appartiene al mondo dell'arte o dello spettacolo (ad esempio corsi di teatro);
- c) È un artigiano;
- d) È un informatico (ad esempio corsi ECDL);
- e) Opera a supporto dell'attività didattica vera e propria (ad esempio orientamento scolastico e professionale).

Tutto ciò si applica ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto e conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Art. 5 - Limiti alla stipula di contratti con collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 6 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Previa emanazione di apposita determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell'Istituto, nel quale sono indicati i seguenti elementi minimi:

1. Il *preambolo*, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
2. L'*oggetto della ricerca*, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
3. La *descrizione della prestazione* richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa;
4. La *durata* della prestazione;
5. Il *compenso* offerto;
6. I criteri di *ammissione*, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
7. I *criteri di selezione*, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
8. La *scadenza e le modalità* di presentazione della candidatura;
9. Tutte le *informazioni relative all'Istruttoria* e alla scelta del contraente;
10. Indicazione del *responsabile procedimento*;
11. La tipologia di *contratto* che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
12. L'eventuale *copertura assicurativa* durante la prestazione ed in itinere;
13. L'*informativa privacy* (in questo contesto non serve raccogliere il consenso al trattamento, in quanto i dati vengono trattati a norma di legge e su richiesta dell'interessato).

Art. 7 - Criteri di ammissione

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre che il candidato:

- a) sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
- b) goda dei diritti civili e politici, se cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione, ovvero goda dello status di rifugiato;
- c) non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, affinché il candidato possa essere qualificato come "esperto", dovrà dimostrare di possedere un punteggio minimo, da dichiarare in ciascun Avviso Pubblico, sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all'esperienza pregressa.

Art. 8 - Criteri di selezione

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- I. il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTOF e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;
- II. il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
 - a. i titoli di studio e le specializzazioni;
 - b. le esperienze lavorative nel settore;
 - c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 - d. pregressa esperienza nella scuola
 - e. eventuale valutazione del Dirigente Scolastico negli interventi eseguiti.

B - Incarichi relativi ai P.O.N.

I criteri di cui sopra sono così integrati:

1. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
2. laurea specifica;
3. eventuale possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
4. competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
5. patente informatica;
6. dottorati di ricerca;
7. pubblicazioni;
8. specializzazioni afferenti all'area di intervento;
9. corsi di perfezionamento post – laurea;
10. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
11. esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
12. esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
13. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
14. appartenenza attuale e pregressa ad attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali o Enti riconosciuti dal MI.

C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere

In questi casi di norma si richiede che il docente sia madrelingua.

A seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, per la contrattualizzazione dei docenti di madrelingua inglese si considererà la cittadinanza UK equivalente a quella UE.

Nei corsi riservati all'insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madrelingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madrelingua", ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages) 10 o attestati simili per le altre lingue. L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N..

D – Incarichi specifici previste dal D.Lgs 81/2008 – "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro" e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

Considerato che tali incarichi sono di natura fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità personale, verranno considerati i seguenti ed ulteriori requisiti:

1. Iscrizione ad un Albo Professionale attinente al titolo di studio, per un periodo non inferiore ad anni 5, in assenza di sanzioni disciplinari; puntuale assolvimento degli obblighi formativi previdenziali ed assicurativi previsti in capo al professionista;
2. Master e/o titoli di studio post-universitari;
3. Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla legislazione in materia successivi al 2018 (fino ad un massimo di dieci);
4. Attività formative, docenze, corsi di formazione e pubblicazioni specifiche in materia a partire dal 2018.
5. Assenza di situazioni di conflitto di interessi anche a livello potenziale;

6. Diploma di Laurea in discipline specialistiche (laurea magistrale o titolo equivalente);
7. Esperienze presso Amministrazioni Statali con compiti inerenti il ruolo specifico fino ad un massimo di venti incarichi di durata pari o superiore a 12 mesi, a partire dal 2018;
8. Esperienze presso Istituzioni Scolastiche inerenti il ruolo specifico fino ad un massimo di settanta incarichi di durata pari o superiore a 12 mesi, a partire dal 2018;
9. Reperibilità telefonica immediata del professionista;
10. Reperibilità personale del professionista con impegno a raggiungere la sede dell'Istituzione scolastica nel minor tempo possibile dalla chiamata e comunque entro 30 minuti in caso di ispezioni, violazioni o altre necessità che richiedano immediata presenza fisica sul posto.

Art. 9 - Valutazione candidature Esperti/Tutor per ampliamento offerta formativa, incarichi PON o incarico per insegnamento di lingue straniere

La valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovrà tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo precedente e dovrà essere realizzata per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive.

La griglia di valutazione sarà creata da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico o un suo delegato e il docente o i docenti che hanno presentato i progetti, valutando:

1. Titoli di Studio

- Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto;
- Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto (assorbe il punteggio della triennale);
- Seconda laurea magistrale;
- Diploma istituto magistrale con valore abilitante conseguito entro l'a.s. 2000/01;
- Eventuali Master di I o II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES o inclusione;
- Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo;
- Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida;
- Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida;
- Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta.

2. Titoli Culturali Specifici

- Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 20 ore, attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente;
- Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta;
- Certificazioni Informatiche, Corso Tablet, Corso LIM;
- Competenze linguistiche certificate.

3. Titoli di servizio o Lavoro

- Iscrizione all'albo professionale attinente alla selezione;
- Esperienze analoghe svolte nello stesso Istituto, valutate positivamente;
- Esperienze analoghe prestate altrove in progetti afferenti alla tipologia del progetto per cui si candida;
- Esperienze di docenza (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal FSE (PON-POR) se attinenti alla selezione;
- Esperienze di tutor (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal FSE (PON-POR);
- Esperienze di facilitatore/valutatore (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal FSE (PON-POR);
- Incarichi di progettista in progetti finanziati dal FSE (solo per esperto progettista FESR);
- Incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal FSE (solo per esperto progettista FESR).

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Art. 10 – Valutazione candidature Esperti per incarico R.S.P.P.

Sarà data preferenza, nella fase di individuazione del destinatario e del conseguente conferimento dell'incarico, ai tecnici che hanno già espletato attività di prevenzione, sorveglianza e di responsabilità relative alla sicurezza negli edifici scolastici valutando i seguenti titoli culturali e professionali:

- Laurea specificatamente o Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione organizzati da Enti

espressamente indicati per il settore di riferimento (Modulo B, macrosettore di attività ATECO N. 8, nonché modulo C);

- Laurea specificatamente indicata;
- Altra laurea;
- Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno come professionista antincendio;
- Precedenti incarichi come RSPP presso istituzioni scolastiche;
- Precedenti incarichi come RSPP presso Enti e/o Aziende diverse;
- Attività di docenza in corsi di formazione specifici per le figure previste dalla normativa di sicurezza sul lavoro presso scuole in cui si è R.S.P.P. della durata minima di n. 10 ore nell'ultimo quinquennio;
- Ulteriori servizi di formazione offerti;
- Numero di ore di formazione annuali comprese nel contratto RSPP in risposta ai bisogni formativi dell'Istituto.

Le comparazioni delle istanze pervenute terranno in considerazione anche la spesa complessiva a carico della scuola (importo prestazione + I.V.A. + ogni imposta e/o Cassa Prof.le e/o I.R.Pe.F). L'incarico verrà assegnato al professionista o alla ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria dei punti attribuiti. A parità di punteggio la Commissione di valutazione procederà alla scelta mediante sorteggio.

Art. 11 – Valutazione candidature Esperti per incarico del Medico Competente

In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i seguenti parametri riportati:

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina;
- Esperienza di Medico Competente in Istituti Scolastici;
- Esperienza di Medico Competente in Enti pubblici;
- Attività di formazione a favore del personale scolastico e non, conteggiata in ore;
- Collaborazione alla redazione di Documenti di Valutazione del Rischio elaborati esclusivamente presso Istituzioni Scolastiche.

Le comparazioni delle istanze pervenute terranno in considerazione anche la spesa che L'Istituto dovrà sostenere per:

- Costo unitario per visita medica per accertamento idoneità al lavoro;
- Costo unitario per visita oculistica per addetti ai video terminali;
- Costo unitario per visita medica per personale ai sensi delle linee guida della Regione Piemonte sul controllo del consumo di alcol durante l'attività lavorativa
- Costo orario per formazione del personale

Art. 12 - Valutazione candidature per incarico Responsabile della Protezione dei Dati

In sede di comparazione si valutano le istanze pervenute considerando i seguenti titoli o esperienze professionali:

- Diploma di Laurea in discipline giuridiche e/o informatiche (laurea magistrale o titolo equivalente);
- Iscrizione ad un Albo Professionale attinente al titolo di studio di cui al punto precedente, per un periodo non inferiore ad anni 5, in assenza di sanzioni disciplinari; puntuale assolvimento degli obblighi formativi (con particolare riguardo alla materia specialistica della protezione dei dati personali), previdenziali ed assicurativi previsti in capo al professionista;
- Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di protezione dei dati personali, successivi al 2017, della durata minima di 80 ore (fino ad un massimo di due);
- Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla legislazione in materia di protezione di dati personali e/o alla sicurezza informatica, successivi al 2018 (fino ad un massimo di dieci);
- Esperienze presso Amministrazioni Statali con compiti inerenti il ruolo specifico di DPO/RPD fino ad un massimo di venti incarichi di durata pari o superiore a 12 mesi, a partire dal 2018;
- Esperienze presso Istituzioni Scolastiche inerenti il ruolo specifico di DPO/RPD fino ad un massimo di settanta incarichi di durata pari o superiore a 12 mesi, a partire dal 2018;
- Attività formative, docenze, corsi di formazione e pubblicazioni specifiche in materia di protezione dei dati personali sotto il profilo giuridico ed informatico giuridico a partire dal 2018;

- A parità di punteggio complessivo prevale il candidato con il punteggio maggiore nell'area "Esperienze presso Istituzioni Scolastiche inerenti il ruolo specifico di DPO/RPD"; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.

Art. 13 - Valutazione candidature per installazione e gestione di distributori automatici

La concessione di servizio è regolata in via generale dall'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

L'eventuale gara, con annessa attribuzione e gestione del servizio, prevede la concessione e l'uso dei locali per erogazione di bevande calde, fredde e snack nelle sedi dell'Istituto Comprensivo "L. Einaudi" di Dogliani, mediante l'installazione di distributori automatici.

Il numero e la tipologia dei distributori automatici potranno essere modificati su richiesta del concessionario e d'accordo con l'amministrazione alle condizioni fissate a seguito dell'aggiudicazione. L'installazione dei distributori non richiede l'effettuazione di lavori. L'individuazione degli spazi per l'installazione dei distributori automatici è a discrezione del Dirigente Scolastico, previo accordi con i tecnici installatori della Ditta appaltatrice. Eventuale richiesta di sopralluogo da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, deve riportare i seguenti dati dell'Operatore economico:

- nominativo del Concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito indirizzo e-mail;
- recapito indirizzo di posta certificata, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e plessi del sopralluogo dovranno essere concordate con l'Istituto con almeno 3 giorni di anticipo. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, munita di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità. Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.

I Distributori Automatici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno:

- essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia;
- riportare le etichette con l'indicazione della marca dei prodotti oggetto di distribuzione;
- essere rispondenti alle norme vigenti, anche tecniche, sia nazionali che europee, in materia di sicurezza, antinfortunistica e di prevenzione incendi;
- essere muniti di dispositivi antiaggancio e salvavita;
- rispettare in particolare la norma CEI EN 60335-2-75 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita";
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P.;
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo di ciascuna apparecchiatura, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del concessionario, nonché nominativo/numero di telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami segnalazioni di guasto, di prodotti esauriti, ecc...;
- riportare la targhetta con il codice identificativo per l'Agenzia delle Entrate;
- essere dotati di sistemi di pagamento a moneta con sistema rendi-resto e chiavetta;
- segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto e garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;
- l'anno di fabbricazione dei distributori non dovrà essere antecedente al 2013;
- per ogni apparecchiatura deve essere consegnata all'Istituzione Scolastica copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi delle leggi vigenti, del manuale d'uso e delle schede tecniche.

Il Concessionario effettuerà le pulizie periodiche, interne ed esterne dei Distributori Automatici e si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a

proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- b) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
- c) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei Distributori Automatici.

In particolare la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne del distributore automatico e la sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore. Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime saranno previste nel relativo Piano di igiene e pulizia elaborato da ciascun operatore in sede di Offerta Tecnica.

E' a cura del concessionario provvedere alla compilazione di un Piano di pulizia e igiene dei distributori da allegare nell'offerta tecnica che tiene conto dei tempi, procedure e materiale utilizzato, al fine dell'attribuzione di un punteggio all'interno della valutazione tecnica.

I prodotti erogati dai distributori che ne prevedono la somministrazione, devono essere conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. I prodotti devono contenere le informazioni obbligatorie degli alimenti quali:

- Denominazione dell'alimento;
- Elenco dei prodotti erogati;
- Elenco degli ingredienti;
- Il termine di conservazione o la data di scadenza;
- Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- Il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto;
- Ogni altra informazione obbligatoria;
- Gli eventuali prodotti Bio devono essere certificati;
- Gli eventuali prodotti erogati dal mercato equo-solidale devono riportare tutte le indicazioni e certificazioni previste;
- Agli eventuali prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari, devono riportare le indicazioni per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio.

Gli snack non devono contenere:

- a) Coloranti di sintesi;
- b) Esaltatori di sapidità;
- c) Edulcoranti;
- d) Aromi se vietati dalla normativa vigente;
- e) Polifosfati;
- f) Acidi grassi trans;
- g) Grassi di palma o cocco.

Il Ministero ha diffuso precise istruzioni finalizzate a sensibilizzare sui temi ambientali e di sviluppo sostenibile, nonché l'uso di pratiche eco-sostenibili. Pertanto, anche al fine di abolire l'uso di plastica monouso nelle Scuole si impone:

- la sostituzione delle bottigliette di plastica con bottigliette di acqua naturale 100% biodegradabili e compostabili e con lattine di bevande realizzate in alluminio 100% rinnovabile;
- la sostituzione nei distributori di bevande calde nei bicchieri di plastica con quelli 100% biodegradabili compostabili e delle palette di plastica con quelle biodegradabili.

Il concessionario dovrà fornire, nella misura idonea all'erogazione dei prodotti, bicchieri, palettine ecc., conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti.

Il criterio di aggiudicazione applicato, ai sensi dell'art. 144, comma 1, e dell'art. 95, comma 3, del Codice, è sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri di valutazione di merito tecnico, ai sensi del succitato art. 144, comma 1, devono tener conto della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta nel rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy.

Al termine delle procedure, la valutazione fra più offerte pervenute avverrà da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, procedendo per ciascuna ditta partecipante,

all'esame della documentazione, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, con la definizione del punteggio e alla compilazione di un prospetto comparativo che verrà indicata nel bando di gara.

Art. 14 - Procedura comparativa

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata o dal G.O.P. se costituito, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

A parità di punteggio sarà data la preferenza nell'ordine che segue ai candidati che abbiano:

- già lavorato con valutazione positiva presso la scuola;
- la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;
- presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola (in caso di corrispettivo forfetario).

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate e insindacabili.

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nell'Avviso per garantire la massima trasparenza della procedura.

La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione senza che siano stati presentati ricorsi, la graduatoria si intende definitiva.

È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

Art. 15 - Formalizzazione dell'incarico

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico emette un decreto di individuazione, che sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione Amministrazione trasparente. Dopodiché provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell'Istituto.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto e non sono automaticamente prorogabili. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

Art. 16 - Autorizzazione dei dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 17 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;

- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Cuneo;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy e il rilascio del consenso.

Il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.

Non sono nuovamente prese in considerazione le domande degli aspiranti i cui contratti siano stati oggetto di risoluzione o di recesso.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime qualora sia stato emanato lo specifico avviso, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 18 - Determinazione del compenso standard

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

Il compenso standard è così definito.

- Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche), impegnato in attività con gli alunni: i compensi sono quelli specificati nella tabella n° 5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009;

Qualifica/incarico	Importo orario dipendente lordo	Importo orario lordo stato
Collaboratore Scolastico	12,50	16,59
Assistente Amministrativo	14,50	19,24
D.S.G.A.	18,50	24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	17,50	23,22
Docente impegnato in attività di lezione	35,00	46,45
Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza. Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. pro tempore vigente.		

- Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno; IVA, se dovuta; IRAP a carico dell'Istituto; INPS come da disposizioni di legge.
- Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente normati):
 - a) personale non laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 46,00 (quarantasei/00);
 - b) personale laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 55,00 (cinquantacinque/00);
 - c) docenti universitari e assimilati: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 85,00 (ottantacinque/00);
 - d) per personale con competenze particolarmente qualificate il Consiglio di Istituto fissa in € 85,00 (ottantacinque/00) il compenso orario lordo massimo erogabile.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'Amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato;
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il compenso deve tener conto:
 - a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
 - b) delle disponibilità finanziarie programmate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Non è consentito apporre la clausola secondo la quale il compenso verrà pagato se e quando la scuola riceverà i finanziamenti per il Progetto a cui ha preso parte l'esperto.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura per i possessori di partita I.V.A.), corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con split-payment.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare 100 euro all'ora.

Art. 19 - Determinazione del compenso per formazione al personale

Per la formazione al personale si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n. 326, che prevede le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l'insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:

Tipologia di intervento	Massimale d'importo
Direzione e Organizzazione	€ 41,32 giornaliera (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 giornaliera, € 51,65 per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 orarie, € 51,65 per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 orarie

I compensi da corrispondere al Dirigente Scolastico corrispondono a € 80,00 lordo stato soggette a tutte le ritenute di legge, per ogni attività aggiuntiva diversa dalla formazione. Per quest'ultima, i compensi sono soggetti solo a Irap ed Irpef, secondo le aliquote e la normativa vigenti.

I compensi orari legati ai progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, relativi alle figure peculiari (per esempio, progettista, collaudatore, facilitatore, tutor, esperto) sono contenuti nelle tabelle allegare ai rispettivi bandi inerenti i P.O.N. pubblicati dal MI.

Art. 20 - Doveri, responsabilità e valutazione dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 21 - Anagrafe delle prestazioni

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al presente Regolamento, fatti salvi i casi di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13, sono comunicati annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti mediante l'apposito applicativo PerlaPA

<http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html>

Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. La pubblicazione dei dati avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 - Avvisi andati deserti

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, il Regolamento di Contabilità delle Scuole nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali. In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario. Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica, ma comunque entro i limiti fissati dalla normativa vigente per la tipologia di intervento.

Art. 23 - Abrogazione di delibere precedenti

Tutte le precedenti delibere in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti esterni si intendono abrogate.

Art. 24 - Pubblicità ed efficacia

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito dell'Istituto per opportuna notizia e diffusione e all'Albo in quanto delibera del Consiglio di Istituto. Viene inoltre pubblicato in Amministrazione trasparente.

Art. 25 - Interventi di esperti a titolo gratuito

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati - tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 26 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, è prevista l'esclusione dalla procedura anche qualora:

- la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l'ammissibilità del candidato e/o la sua offerta complessiva;
- la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto nel bando di gara. Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all'Istituto e per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo all'Ufficio protocollo della Segreteria dell'Istituto.

Art. 27 – Pubblicazione della graduatoria/aggiudicazione

Mediante comparazione delle istanze pervenute, mediante convocazione di Commissione di valutazione, verrà stilata una graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei pubblicata all'albo e sul sito web della scuola. L'aggiudicazione nei tempi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 28- Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati (GDPR – Reg. Ue 2016/679), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo "L. Einaudi" di Dogliani, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati attraverso il sistema informatizzato, mediante archivio cartaceo e comunque in ottemperanza alle norme vigenti, poiché la presentazione della candidatura implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura, in quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto può comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.

L'Istituto Comprensivo si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, e successive modificazioni.

Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, incaricati sono gli Assistenti Amministrativi oltre ai soggetti eventualmente coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte.

Art. 29 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali, nel D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii., delle leggi in materia e delle linee guida attuative del nuovo codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito Internet istituzionale www.icdogliani.edu.it nell'area Pubblicità legale -> Albo online, al fine di consentire la libera consultazione.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e ha validità e durata illimitata, può essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio di Istituto qualora se ne ravvisi la necessità e/o muti la normativa di riferimento.

Dogliani, 12 ottobre 2023.

Il Dirigente Scolastico
(Elena Sardo)